

*Tobacco* BAT, la *Philip Morris* ha risolto con effetto immediato la licenza di fabbricazione a suo tempo accordata all'Ente Tabacchi Italiani;

quanto sopra pone un grave problema, soprattutto con riferimento alla prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento di Bologna, in quanto il 40 per cento della produzione italiana avveniva in forza di tale licenza;

la chiusura di uno stabilimento tecnicamente all'avanguardia come quello

di Bologna rappresenterebbe un grave danno al tessuto produttivo e occupazionale, locale e nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali a seguito del processo di privatizzazione dell'Ente Tabacchi Italiani.

9/4574/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Benvenuto, Grandi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI (4593)**

**(A.C. 4593 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4593 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Colasio, 1.4 e 1.5 Rosato, 1.7 Schmidt, 1.10 e 1.11 Panattoni, 2.1, 2.2 e 2.3 Colasio, 2.4 Rosato, 2.5 e 2.6 Panattoni, 2.7 Giuliotti e sull'articolo aggiuntivo 2.01 Colasio in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4593 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti edi-

toriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.

#### ART. 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:

a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il

nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

## ART. 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

## ART. 4.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4593 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « determinate » sono inserite le seguenti: « , anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità. »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo ».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. (Qualità del servizio postale agevolato). 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici ».*

**(A.C. 4593 – Sezione 5)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Agevolazioni tariffarie postali  
per le spedizioni di prodotti editoriali).*

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:* Le tariffe agevolate vengono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità. Per il 2004, l'entità dell'agevolazione delle tariffe per i soggetti identificati dal presente decreto-legge resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.

- 1. 8.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia, Titti De Simone, Alfonso Gianni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali.

- 1. 1.** Colasio, Carra, Lusetti, Pasetto, Rosato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle comunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate, con

un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione.

- 1. 2.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché, relativamente ai bollettini fino alla fine del comma.*

- 1. 3.** Bianchi Clerici, Caparini.

*Al comma 3, sopprimere la parola:* naturale.

- 1. 7.** Schmidt.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni degli italiani residenti all'estero.

- \*1. 4.** Rosato, Pasetto, Maran, Damiani, Lusetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni degli italiani residenti all'estero.

- \*1. 10.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia.

- \*\*1. 5.** Rosato, Pasetto, Damiani, Maran, Colasio, Lusetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia.

- \*\*1. 11.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. A partire dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.

**1. 6.** Bianchi Clerici, Caparini.

**(Approvato)**

#### ART. 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , direttamente dai destinatari.*

**\*2. 1.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , direttamente dai destinatari.*

**\*2. 5.** Panattoni, Giulietti, Duca, Di Gioia.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei periodici di informazione editoriale e bibliografica.*

**\*\*2. 2.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei periodici di informazione editoriale e bibliografica.*

**\*\*2. 6.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei cataloghi di vendita per corrispondenza di prodotti editoriali.*

**2. 3.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o che svolgano una pubblica funzione.*

**\*2. 4.** Rosato, Pasetto, Colasio.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o che svolgano una pubblica funzione.*

**\*2. 7.** Giulietti, Panattoni, Duca, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. *(Agevolazioni tariffarie telefoniche di prodotti editoriali).* — 1. All'articolo 28, primo comma, primo periodo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le parole: « almeno nove numeri l'anno da esse editate, » sono aggiunte le seguenti: « anche su supporto informatico, ».

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: in materia di tariffe aggiungere le seguenti: telefoniche e.*

**2. 01.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

#### ART. 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare con le seguenti: delle comunicazioni sono determinate le procedure per.*

**3. 1.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

**(Approvato)**

**(A.C. 4593 – Sezione 6)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la presente disciplina sulle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali

ricostruisce un quadro normativo articolato e complesso;

è opportuno verificare in corso di applicazione l'adeguatezza sia dei soggetti interessati, sia della entità della agevolazione, sia delle procedure di attuazione,

impegna il Governo

ad effettuare entro il mese di settembre 2004 una verifica con le Commissioni parlamentari interessate per valutare le realtà emerse e realizzare gli eventuali opportuni aggiustamenti.

9/4593/1. « Panattoni, Merlo ».

La Camera,

premesso che:

la presente disciplina sulla riorganizzazione delle agevolazioni postali per i prodotti editoriali precisa in modo dettagliato tutti i soggetti che possono accedere;

un importante mondo dell'associazionismo, diffuso su tutto il nostro territorio nazionale, consente di mantenere i rapporti con le comunità degli italiani all'estero attraverso numerose attività ed in particolare con periodiche pubblicazioni che mantengono vive le tradizioni, la cultura, la lingua;

le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti sul nostro territorio nazionale svolgono una funzione insostituibile nella coesione e nella tutela e in questo le attività editoriali hanno un ruolo assolutamente importante;

impegna il Governo:

a valutare l'inserimento anche delle sopracitate tipologie di associazioni nell'elenco di quelle ammesse a tariffe agevolate per i prodotti editoriali nella prima revisione della normativa in oggetto.

9/4593/2. « Rosato, Panattoni, Merlo, Damiani, Collè, Carbonella ».

La Camera,

premesso che:

la diffusione del libro è una priorità di una democrazia matura per assicurare un pluralismo di fonti informative,

impegna il Governo

a valutare, in particolare in occasione della verifica di settembre 2004, la opportunità di inserire nelle agevolazioni tariffarie i periodici di informazione editoriale e bibliografica e i cataloghi di vendita per corrispondenza di prodotti editoriali.

9/4593/3. « Giuliotti, Panattoni, Rosato, Merlo ».

**DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE RECANTE NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D)**

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)**

PROPOSTA DI LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO, AVANZATA DALLE COMMISSIONI VII E IX

*(Comunicazione al Presidente della Camera da parte del Presidente della VII Commissione, d'intesa con il Presidente della IX Commissione)*

Le parti del progetto di legge recante « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) cui le Commissioni riunite VII e IX propongono di limitare la discussione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, sono le seguenti:

articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 5, comma 1, lettera l), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 15, commi da 1 a 6, che definisce la disciplina antitrust nel SIC;

articolo 23, comma 14, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 24, comma 3, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 25, che definisce la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere c) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e f), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

Come convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, si intende che rientrano negli ambiti oggetto della limitazione anche le disposizioni recanti termini, ormai scaduti o di prossima scadenza (articolo 7, comma 17; articolo 17, comma 2, lettera b); articolo 20, comma 10; articolo 21, commi 1 e 3), la cui

modificabilità risulta strettamente consequenziale al fatto stesso del rinvio. L'esame di tali parti sarà ovviamente limitato ai termini stessi, salvo per quanto riguarda l'articolo 17, comma 2, lettera *b*), per il quale, considerata la formulazione della norma, l'esame deve essere limitato alle parole: e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche.

**PROPOSTE ALTERNATIVE DI LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

La Camera,

a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, del disegno di legge del Governo « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione », per una nuova deliberazione;

preso atto dei contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica focalizzati sull'esigenza di garantire le condizioni per un effettivo pluralismo nel sistema della comunicazione e tenendo conto delle caratteristiche di legge di si-

stema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti,

decide il riesame degli articoli 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pisicchio, Intini.

La Camera,

a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, del disegno di legge del Governo « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione », per una nuova deliberazione;

preso atto dei contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica focalizzati sull'esigenza di garantire le condizioni per un effettivo pluralismo nel sistema della comunicazione e tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti,

decide il riesame del testo in ogni singolo articolo.

Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pisicchio, Intini.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Aumento dei pedaggi autostradali applicato dalla Società Autostrada Milano-Torino S.p.A.)**

DANIELE GALLI e TARDITI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*  
— Per sapere — premesso che:

la Società Autostrada Milano-Torino s.p.a. dal giorno 6 gennaio 2004 ha applicato un aumento sui pedaggi autostradali di circa il 4,65 per cento;

il Ministro dell'economia e finanze ha manifestato un'appropriata attenzione nei confronti di richieste di inopportuni aumenti tariffari in merito ai pedaggi autostradali;

le ripetute chiusure di alcuni tratti della stessa autostrada Milano-Torino, a causa delle cattive condizioni del manto stradale, le limitazioni di velocità a fronte dei numerosi, concomitanti e scarsamente segnalati cantieri connessi alla realizzazione di *Tav*, le condizioni di precaria sicurezza pregresse e contingenti della stessa autostrada ed il mancato adeguamento delle corsie a criteri di dinamicità, modernità e sicurezza sono state oggetto di iniziative istituzionali a vari livelli, tra cui un'interrogazione presentata in data 25 settembre 2003 dagli interroganti in merito alla gestione dell'autostrada Milano-Torino, un'interrogazione presentata in data 4 dicembre 2003 dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in merito alla riduzione dei pedaggi in oggetto, a fronte del persistente disservizio nei confronti degli utenti, e un'iniziativa

della regione Piemonte presso Autostrada Milano-Torino s.p.a., sempre per la riduzione dei pedaggi;

i disagi subiti dagli utenti si sono concretizzati sia in perdita di tempo, sia in effettivi danni;

le convenzioni che assicurano la gestione di tale tratta autostradale alla società in oggetto hanno reiterato il principio per cui, a fronte di un rinnovo di concessione o di aumenti delle tariffe, sarebbero dovuti corrispondere migliorie ed opere viarie collaterali, che, di fatto, non sussistono oggi —:

quali iniziative si intendano adottare per contenere i pedaggi inopportunamente corretti al rialzo da parte di Autostrada Milano-Torino s.p.a. e per migliorare le azioni di controllo, sia in merito all'effettiva osservanza di quanto stipulato in sede di convenzioni, che datano da un trentennio, sia riguardo all'effettiva necessità degli aumenti. (3-02967)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 2 - Iniziative per ricondurre il dibattito tra magistratura e potere politico in un alveo di correttezza istituzionale)**

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CI-

RIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 17 gennaio 2003 si è svolta in tutte le sedi giudiziarie d'Italia la tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, con la partecipazione del rappresentante del ministero della giustizia, del rappresentante del Consiglio superiore della magistratura e alla presenza dei magistrati;

in diverse sedi i magistrati — che su invito dell'Associazione nazionale magistrati indossavano la toga nera « in segno di lutto » — al momento dell'intervento del rappresentante del Governo hanno lasciato l'aula in segno di ulteriore e clamorosa protesta, contravvenendo, ad avviso degli interroganti, alle più elementari regole di corretti rapporti di reciproco rispetto tra Governo ed ordine giudiziario, così contribuendo ad esasperare il clima di contrapposizione tra magistratura e politica —:

quali siano le valutazioni del Governo e quali eventuali iniziative intenda assumere al fine di ricondurre il dibattito tra magistratura e potere politico in un alveo di correttezza istituzionale. (3-02961)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 3 — Iniziative volte al rilancio delle aziende tessili calabresi)**

PAPPATERRA. — *Al Ministro delle attività produttive* — Per sapere — premesso che:

con il 31 dicembre 2004 verrà a cessare l'« Accordo Multifibre », che per 10 anni ha dettato nel settore del tessile le regole del commercio internazionale e lo ha traghettato verso la liberalizzazione degli scambi;

la definitiva eliminazione delle quote muterà il paesaggio del mercato mondiale del tessile: non a caso già da qualche anno, con la scesa in campo dei Paesi asiatici, l'industria europea ne aveva largamente risentito;

il Mezzogiorno d'Italia sta già duramente pagando un prezzo alla delocalizzazione dell'industria tessile italiana nei Paesi dell'Est Europa, dove il costo della manodopera è molto più basso di quello delle industrie del comparto degli altri Paesi europei, Italia compresa;

nella regione Calabria il settore tessile ha rappresentato negli ultimi trenta anni uno dei punti di eccellenza del comparto produttivo ed ora rischia di essere smantellato, ove non si trovino soluzioni urgenti ed adeguate;

nel corso del 2003 sono state sottoposte all'attenzione del Ministro interrogato tutte le situazioni di crisi presenti in Calabria: polo tessile di San Gregorio, in provincia di Reggio Calabria, e aziende tessili di Castrovillari, Cetraro e Praia a Mare, in provincia di Cosenza;

in particolare:

a) la vertenza della *Mdc* (Manifattura del Crati) di Castrovillari (Cosenza), azienda del gruppo Polli, dopo una lunga serie di trattative, prima presso la *task force* della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi presso il ministero delle attività produttive, non ha trovato alcuno sbocco, secondo l'interrogante, per l'indi-

sponibilità dell'imprenditore di riferimento e per la scarsa attenzione prestata dalla regione e dal Governo nazionale, con la conseguenza che dalla fine di luglio 2003 oltre 300 lavoratori sono rimasti senza lavoro e l'azienda è stata posta in liquidazione;

b) la vertenza della *Marlane* di Praia a Mare (Cosenza), azienda del gruppo Marzotto, si è conclusa anch'essa negativamente, con la chiusura, per intanto, del reparto di tessitura della fabbrica e la conseguente espulsione dal lavoro di 191 unità. In questo caso l'imprenditore di riferimento, da un lato ha notificato la volontà di delocalizzare nella Repubblica Ceca le attività di Praia a Mare, dall'altro, con una decisione che sta suscitando stupore e preoccupazioni di ogni genere, vorrebbe conferire, come pubblicato su *Il Sole 24 ore* di mercoledì 3 dicembre 2003, i 200mila metri quadri dello stabilimento ad una società immobiliare per una nuova destinazione d'uso dell'aria produttiva;

c) la vertenza del polo tessile di San Gregorio di Reggio Calabria, gestita da un *pool* di imprese, non ha trovato finora sbocchi per oltre 200 lavoratori, con gravi rischi di desertificazione industriale di un'area storicamente avocata come Reggio Calabria;

d) la vertenza del polo di Cetraro (Cosenza) sta registrando il tramonto definitivo dell'esperienza di delocalizzazione di aziende del Centro-Nord d'Italia, che, utilizzando negli anni passati gli strumenti agevolativi previsti per le regioni dell'«obiettivo 1», avevano assorbito i vecchi stabilimenti della *ex-Faini*;

il quadro appena tracciato dà una chiara idea del forte rischio di perdere entro poco tempo quasi 1000 posti di lavoro, tenuto conto anche dei lavoratori dell'indotto che operano per conto di queste aziende;

il Governo nazionale ha tenuto sino ad oggi, ad avviso dell'interrogante, un atteggiamento di grave sottovalutazione di

questi punti di crisi, nel mentre si affanna a pubblicare cifre che danno in crescita l'occupazione nel nostro Paese;

il già precario tessuto produttivo calabrese senza queste aziende rischia di perdere tale connotazione, facendo della Calabria la regione a più basso dinamismo economico e produttivo —:

quali atti intenda porre in essere con la massima urgenza, di concerto con la regione Calabria, perché siano rimosse tutte le cause che hanno ostacolato il rilancio delle aziende tessili calabresi, attraverso anche la definizione di nuovi piani industriali, affinché non vada definitivamente dispersa la lunga tradizione dell'industria tessile, che in questi anni ha rappresentato per la Calabria una valida realtà economica e produttiva. (3-02960)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative normative a tutela dell'azionariato diffuso, a seguito della vicenda di Bipop Carire S.p.A.)**

EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è a tutti noto il caso *Bipop Carire* s.p.a., banca derivante dalla fusione per incorporazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia s.p.a. nell'allora Banca popolare di Brescia;

altrettanto note sono le gravi conseguenze sui risparmiatori e sul sistema di tali gravi fatti, purtroppo non isolati, ma certamente fra i più rilevanti;

il 30 novembre 2001 il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in risposta a due interpellanze presentate al Senato della Repubblica, ha affermato che «la vicenda *Bipop* è emersa proprio a seguito dell'iniziativa di alcuni componenti del consiglio di amministrazione che avevano segnalato al collegio dei sindaci l'esistenza di possibili irregolarità nei conti della banca »;

nella medesima risposta si afferma che « altri accertamenti sono volti ad appurare la correttezza dei comportamenti degli organi di controllo, esterni ed interni, di *Bipop Carire* »;

da autorevoli organi di stampa, quali *Il Corriere della Sera*, *Il Mondo*, *Il Sole 24 ore*, risulta la denuncia effettuata in data 11 aprile 2001 alla Banca d'Italia da parte di alcuni consiglieri della banca, accompagnati dall'allora responsabile della divisione intermediari della Consob;

dalla ricostruzione dei fatti risulta che tali soggetti incontrarono personalmente il responsabile della vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia, dottor Bruno Bianchi, al quale illustrarono una serie di regolarità riscontrate nella gestione della banca, ma l'incontro non fu verbalizzato, nè fu accettata una denuncia scritta;

un interessante e puntuale resoconto delle vicende è addirittura riportato in un libro scritto dal giornalista Gabriele Franzini, edito da « Editori Riuniti », dal titolo « Assalto al cielo »;

da *Il Corriere della Sera* del 18 gennaio 2002 risulta inoltre che la Banca d'Italia in un'ispezione del 1997 aveva segnalato gravi carenze strutturali e organizzative alla Banca popolare di Brescia;

l'ispezione di Banca d'Italia in *Bipop Carire* iniziò tuttavia il 24 ottobre 2001, a distanza di quasi cinque anni dall'ispezione del 1997 e dopo oltre sei mesi dalla denuncia di alcuni consiglieri, nonostante l'emergere anche sulla stampa del fenomeno delle cosiddette gestioni garantite e l'avvio dell'ispezione della Consob il 17 ottobre 2001, solo dopo che la procura della Repubblica di Brescia aveva aperto un'indagine a seguito dell'esposto di un'associazione di consumatori;

secondo l'interrogante non può non ritenersi tardivo l'avvio degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, visto che venivano denunciate gravi irregolarità e la stessa riteneva la situazione di *Bipop Carire* ad alto rischio fin dal 1997;

è indispensabile un intervento del Governo che tuteli i piccoli risparmiatori esposti a rischi insostenibili —:

quali iniziative normative intenda adottare per garantire una corretta informazione e tutela dell'azionariato diffuso.  
(3-02962)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 5 — Superamento dei limiti di spesa della carta di credito fornita dalla Banca Nazionale del Lavoro ai membri dell'esecutivo in base ad un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze)**

GIACHETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in un articolo apparso la scorsa settimana su *Economy*, il *business magazine* della Mondadori, si legge che alcuni Ministri di questo Governo avrebbero ricevuto un avviso di richiamo dalla Banca nazionale del lavoro, per aver superato, durante il periodo festivo, i *plafond* di spesa di carta di credito *Visa*, fornita dall'istituto bancario ai membri dell'Esecutivo in base ad un accordo con il ministero dell'economia e delle finanze;

stando a quanto riportato dalla rivista *Economy*, sembrerebbe che tra i richiamati figurino i Ministri Bossi, Buttiglione, Marzano ed Alemanno;

tale servizio dovrebbe essere erogato per coprire spese minori, da quelle di rappresentanza, ai pranzi, alle cene, ai trasporti;

si apprende dall'articolo citato che il *budget* di spesa massima previsto dalla banca e concordato con il Governo corrisponderebbe di regola a 5.000 euro, mentre per alcuni Ministri, di cui non sono noti i nomi, si arriverebbe persino alla cifra di 250.000 euro;

se quanto riportato dall'articolo corrisponda al vero, quali siano i limiti di

spesa della carta di credito per ogni Ministro e quali siano i Ministri che hanno superato i limiti e per quanto. (3-02963)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad equiparare la procedura d'accesso ai centri di permanenza temporanea a quella prevista per l'accesso agli istituti di pena)**

MASCIA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 gennaio 2004 a due consiglieri regionali del Piemonte, Rocco Papandrea (Prc) e Enrico Moriconi (Verdi), è stato impedito l'accesso al centro di permanenza temporanea in corso Brunelleschi a Torino;

tale diniego è rientrato in seguito a un'apposita autorizzazione inviata dal ministero dell'interno;

il 24 luglio 2003 una delegazione, composta dai capigruppo della regione Piemonte e dai membri della commissione sanità della medesima regione, non ha potuto accedere al centro di permanenza temporanea di Torino, se non in seguito ad un intervento nei confronti del prefetto da parte degli interroganti;

prima del luglio 2003, l'accesso dei consiglieri regionali ai centri di permanenza temporanea era considerato automatico in virtù del ruolo istituzionale da essi ricoperto;

i consiglieri regionali, così come i parlamentari, hanno, ai sensi delle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, la prerogativa di poter accedere nelle carceri, senza bisogno di alcuna autorizzazione;

nei centri di permanenza temporanea, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, gli stranieri irregolari sono costretti a soggiornare in attesa di espulsione e ciò li

pone, di fatto, in uno stato di detenzione, pur non avendo commesso alcun reato;

oltre a criticare dal punto di vista giuridico l'esistenza stessa di tali istituti, fin dalla loro creazione, associazioni laiche e cattoliche, sindacati e forze politiche hanno posto grande attenzione alle condizioni di vita e al tipo di assistenza legale e sanitaria garantita agli interessati;

sia sul piano deontologico che politico è compito di coloro che ricoprono incarichi istituzionali farsi promotori di iniziative tese a dare risposte a quella parte della società civile impegnata ad affrontare tematiche relative all'immigrazione, soprattutto quando, come nel caso dei centri di permanenza temporanea, prevalgono aspetti contraddittori e spesso ambigui riguardo alle modalità di erogazione dei servizi per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale;

risulta, inoltre, che l'accesso ai centri di permanenza temporanea sia regolarmente negato a giornalisti, fotografi e cineoperatori, che, invece, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, possono svolgere attività d'inchiesta all'interno delle carceri;

nonostante le redazioni inviino formale richiesta, giornalisti, fotografi e cineoperatori si sono visti negare il permesso di svolgere servizi all'interno dei centri di permanenza temporanea e di accoglienza. Vengono di seguito citati i casi più recenti di cui gli interroganti sono venuti a conoscenza:

*a) Report (Rai)*, che chiedeva di raccogliere informazioni e di visitare diversi centri di permanenza temporanea, tra cui quelli di Modena, Torino, Roma e Lecce (dicembre 2003);

*b) Un mondo a colori (Rai)*, a cui non è stato consentito di effettuare riprese all'interno dei centri di Lampedusa e Lamezia Terme (novembre 2003);

*c) settimanale Avvenimenti*, che chiedeva di visitare il centro *Regina Pacis* di Lecce (febbraio 2003);

le ragioni addotte dalle autorità competenti a sostegno del diniego riguardano una generica difesa della *privacy* degli ospiti dei centri e la presunta violazione del comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

se nel primo caso basterebbe fare appello alla discrezionalità dei professionisti della comunicazione derivante da ragioni di ordine deontologico, nonché alla possibilità da parte degli stessi stranieri di difendersi direttamente da eventuali 'intrusioni' non gradite, per quanto riguarda la parte strettamente normativa, il citato comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, ad avviso degli interroganti, è da ritenersi collegato alla necessità di fornire una regolamentazione della gestione quotidiana dei centri. Esso, pertanto, non esclude, anzi presuppone solo un rinvio ad altre procedure;

l'interpretazione restrittiva che ne viene data risulta tanto più discutibile se paragonata alle procedure che consentono l'accesso di organi di stampa all'interno delle cosiddette istituzioni totali, con particolare riguardo agli istituti di pena, a cui i centri di permanenza temporanea per stranieri sono assimilabili;

considerato che le modalità di trattamento degli immigrati rinchiusi in questi centri sono state spesso al centro di accesi dibattiti e di valutazioni contrastanti, l'inchiesta svolta in questi luoghi assume particolare importanza;

i divieti rivolti ad organi di informazione si configurano, inoltre, come gravemente lesivi della libertà di stampa garantita dall'articolo 21 della Costituzione;

le difficoltà e i divieti imposti ai rappresentanti istituzionali e agli organi di stampa, che intendono acquisire informazioni sulla realtà dei centri di permanenza temporanea nell'ambito della loro attività, sembrano sottendere la volontà da parte del Governo di marginalizzare questa discussa realtà del Paese —:

se, alla luce delle considerazioni in premessa, intenda promuovere iniziative normative tese quanto meno ad equiparare la procedura che consente ai consiglieri regionali e agli organi di stampa l'accesso ai centri permanenza temporanea a quella che agli stessi consente l'accesso negli istituti di pena e se non ritenga un atto dovuto in uno Stato di diritto il dover fornire a chi ne faccia richiesta informazioni complete e circostanziate su questi centri. (3-02964)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 7 — Posizione del Governo in relazione agli ultimi sviluppi della politica europea)**

SPINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI, CABRAS, CALZOLAIO, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, SERENI, MELANDRI e RANIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 18 febbraio 2004 si svolgerà a Berlino un vertice tra Francia, Germania e Gran Bretagna sui problemi dell'economia europea;

i Ministri degli affari esteri degli stessi Paesi avevano negoziato con l'Iran il protocollo per la sicurezza del potenziale nucleare di quel Paese;

nonostante il rilevante impegno diplomatico dispiegato nel passato dall'Italia, i negoziati per il disarmo della Libia hanno visto a livello europeo il protagonismo della sola Gran Bretagna;

alla vigilia del vertice europeo di dicembre 2003, ancora Francia, Germania e Gran Bretagna avevano raggiunto tra loro quell'accordo sui problemi della difesa, che ha poi consentito analogo accordo a livello europeo;

alcuni giorni fa il cosiddetto vertice di Weimar (Francia, Germania, Polonia) ha dichiarato possibile trovare un compromesso sul testo di Costituzione europea

entro maggio 2004, data fissata per l'ingresso dei dieci nuovi Paesi membri dell'Unione europea —:

quali siano le valutazioni del Governo italiano sull'insieme di questi fatti e sulla mancata partecipazione ad essi dell'Italia e se ciò non implichi una radicale revisione della politica europea del nostro Governo, tanto più in un momento in cui, all'indomani del fallimento della conferenza intergovernativa di Roma, si pone come priorità il rilancio dell'approvazione della Costituzione europea, così come convenuta dalla Convenzione. (3-02965)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 8 – Iniziative normative volte a garantire un comportamento paritario del sistema bancario nei confronti delle imprese)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il recente caso *Parmalat* è con tutta probabilità solo all'inizio e riserverà nei prossimi mesi sorprese ancora più grandi

sulle irregolarità commesse, sia da enti privati che da enti di carattere istituzionale;

già da oggi, comunque, risulta evidente l'assoluta superficialità con cui sono state condotte enormi transazioni finanziarie;

risulta assolutamente incomprensibile come primarie banche abbiano potuto emettere titoli per 20.000 miliardi delle vecchie lire, a fronte di un gruppo con un fatturato di circa 7-8 mila miliardi;

ancor più stridente risulta il confronto con quanto invece lo stesso sistema bancario pretende dalla media, piccola e piccolissima industria sul fronte delle garanzie reali per l'accesso al credito e per i parametri di bilancio richiesti alle stesse aziende —:

se il Governo abbia intenzione di intervenire in tale insostenibile situazione, adottando un'iniziativa normativa volta ad introdurre norme, che, imponendo al sistema bancario comportamenti paritari nei confronti del sistema industriale nazionale con parametri di garanzie e di trattamento (interessi, spese ed altri) il più possibile uguali per tutti, garantiscano una reale concorrenza tra istituti bancari e una situazione paritaria per tutti gli imprenditori, evitando che i privilegi concessi a pochi eletti siano poi, di fatto, pagati da tutti gli altri, che, come il caso *Parmalat* dimostra una volta di più, sono gli unici a fare economia vera e a produrre valore aggiunto per tutto il Paese. (3-02966)

(20 gennaio 2004)